

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio di utilizzazione del bosco ceduo ubicato alla loc. "Ghigliottina" part. n. 30 del PAF nonché dei boschi d'alto fusto ubicati alle loc. "Intravata e Campolongo", identificati dalle particelle forestali n° 49-49-51 del vigente Piano di Assestamento Forestale del Comune di Padula (SA).

A) CONDIZIONI GENERALI

Art.1 – Ente che effettua la vendita.

L'Amministrazione Comunale di Padula, in esecuzione della Delibera di G.C. n° _____ e della Determina n° _____ del _____ emessa dal Responsabile del Settore _____, **mette in vendita** il materiale legnoso ritraibile dai boschi comunali ubicati alla loc. "Ghigliottina" particella 30 e alle loc. "Intravata e Campolongo", particelle n° 48-49-51 del vigente PAF, così come da progetto di taglio redatto dal tecnico incaricato dott. for. Vincenzo Altomonte da Ispani (SA), in conformità all'autorizzazione al taglio rilasciata dalla Comunità Montana Vallo Di Diano con note prot. n° 3285/2016 e n° 4646/2016 emesse dal Responsabile dell'Ufficio Foreste, previo parere favorevole dell'UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno emesso con note prot. n°ri 495266/2016, 597310/2016 e 597593/2016.

Art.2 – Forma di vendita.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. del 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni.

Art.3 – Prezzo e rischi di vendita.

a vendita avviene a corpo con offerte solo in aumento partendo dal prezzo base di **€ 119.445,00** (diconsi **€uro centodiciannovemilaquattrocentoquarantacinque/00**). La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'impresa aggiudicataria. Ella eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco, il trasporto del materiale legnoso e l'eliminazione dei residui di lavorazione, ivi incluso quello con $\varnothing \geq a$ cm 2 che dovrà essere accumulato in apposita piazzola ai margini del bosco, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione di prezzo alcuna per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di alto fusto garantisce solamente il numero e la specie, ma non le loro dimensioni, ne la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art.4 – materiale posto in vendita.

Il materiale posto in vendita, delimitato da n° 137 piante di confine contrassegnate con doppio anello in tinta verde e relativo numero progressivo come da tavola A di progetto, è costituito sulla particella n. 30, da **n°3141** matricine di castagno ed altre specie minori con Ø a petto d'uomo ≥ a 18 cm nonché da tutti i polloni di castagno ed altre specie minori con Ø a petto d'uomo ≥ e < ai 18 cm non riportanti segni, numeri o contrassegni di alcun genere e colore; mentre sulla particelle 48-49 e 51 da **n° 814** piante di faggio con Ø a petto d'uomo ≥ a 18 cm nonché da **n° 93** piante di faggio sottomisura con Ø a petto d'uomo < ai 18.

Tutte le vecchie piante matricine del ceduo più le piante d'alto fusto di faggio con Ø a petto d'uomo ≥ a 18 cm risultano numerate progressivamente per lotti, come da relativi piedilista, mentre quelle di faggio con Ø a petto d'uomo < ai 18 cm sono solo siglate con X o 0. Il tutto in tinta rossa su apposita specchiatura al ceppo e bollate con martello forestale recante l'impronta **SA-369-A**.

Art.5 – Metodo di vendita.

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art.2 del presente capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

La pubblicità della gara sarà fatta mediante avviso sul sito Web dell'Ente e affissione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune e della Comunità Montana Vallo Di Diano. Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale o a mano, presso la Segreteria del Comune. Si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art.6 – Documentazione per la partecipazione alla gara.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

- 1) Un certificato da cui risulti l'iscrizione, come Ditta boschiva, alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a tre mesi da quella della gara. Nel caso trattasi di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad Atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le società di fatto.
- 2) Un certificato rilasciato dal Settore Foreste e Caccia della Regione, di data non anteriore a mesi tre, attestante l'iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.
- 3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di **€ 11.944,50 (diconsi Euro undicimilanovecentoquarantaquattro/50)** pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di progetto, di collaudo e per il pagamento degli oneri dovuti per i verbali di riscontro. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

- 4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative alla utilizzazione stessa nonché del presente capitolato.
- 5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13/09/1982 n. 726 e con la Legge 23/12/1982 n.936 nonché loro s.m.i.

Art.7 – Incompatibilità.

Non possono essere ammessi alla gara:

- 1) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino, comunque, in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- 2) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art.8 – Esclusione dall'asta.

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art.7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzi di sorta.

Art.9 – Validità degli obblighi assunti dalle parti.

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale, invece, non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art.6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art.10 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto.

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'Atto Pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnato una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art.11 – Deposito cauzionale.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto (L.R. n° 11/96 art 12 Allegato B).

Art.12 – Rescissione del contratto per mancata cauzione.

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art.11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà, senz'altro, rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre per una nuova gara, restando, inoltre, incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art.13 – Consegna del lotto boschivo.

Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro novanta giorni il materiale venduto.

La consegna del lotto boschivo dovrà essere fatta mediante sopralluogo alla presenza di un rappresentante dell'Ente e, ove richiesto, anche di un funzionario dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno.

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e relativo capitolato tra i quali:

- 1) accensione del deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;
- 2) versamento della prima rata nei tempi, quantità e modalità stabilite in contratto;
- 3) accantonamento da parte dell'Ente proprietario su apposito conto corrente, di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di miglorie del patrimonio boschivo comunale, giusta applicazione dell'art. 12 dell'Allegato B alla Legge Regionale n° 11 del 07/05/1996.

Il verbale di consegna del materiale venduto dovrà essere firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da eventuali testimoni residenti in zona; nel verbale si darà atto dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno ivi specificate le ragioni. Ove, però, egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga nei termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal novantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi centoventi giorni senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto boschivo venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 12 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art.14 – Modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso in **TRE RATE UGUALI**, di cui **la prima all'atto della stipula del contratto di vendita, la seconda entro dieci mesi dalla data di consegna e la terza entro diciotto mesi dalla data di consegna**. In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo sul pagamento si protraesse per oltre 60 giorni dalla data stabilita l'Ente potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal precedente art. 12.

Art.15 – Inizio lavori.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente proprietario, all'UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno e al Comando Stazione Forestale competente il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art.16 – Termine del taglio.

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro **mesi ventiquattro dalla consegna**, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art.17.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati (e loro eventuali proroghe) passeranno, gratuitamente, in proprietà dell'Ente rimanendo l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.17 – Proroghe.

La proroga dei termini stabilita dall'art.16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta al Sindaco del Comune proprietario almeno un mese prima della scadenza dei termini stessi. Questi ha la facoltà di concederla per un tempo correlato alla porzione di lotto boschivo ancora da utilizzare e, pertanto, acquisirà le informazioni necessarie ed il parere dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno. La concessione di eventuali proroghe è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art.18 – Divieto di subappalti.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art.19 – Rispetto delle Leggi in materia forestale, vigilanza e controllo.

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore al momento del taglio.

La vigilanza sul corretto andamento dell'utilizzazione boschiva è affidata al personale dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno di concerto con il personale dell'Ente proprietario. Alla presenza dell'aggiudicatario verrà redatto periodicamente un apposito verbale di riscontro nel quale verrà annotato lo stato di avanzamento della lavorazione, gli eventuali danni e le piante a qualsiasi titolo assegnate. Delle medesime si rilevano tutti gli elementi utili alla loro valutazione. Al termine dell'utilizzazione deve redigersi il verbale di riscontro finale che, come i precedenti, è sottoscritto dagli intervenuti. I suddetti verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio del Collaudatore che procede anche alla loro definizione.

Art.20 – Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, nonché altro preposto, procederà alla presenza dei rappresentanti od incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere da parte dei presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art.21 – Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art.22 – Modalità del taglio.

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a 'schiena d'asino' o 'chierica di monaco') e senza lacerare la corteccia. Deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art.23 – Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità:

- a) €. 3,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- b) €. 3,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- c) €. 3,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- d) €. 10,00 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
- e) €. 10,00 per ogni moncone non tagliato;
- f) €. 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art.24 – Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo.

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dai funzionari forestali competenti per non rompere, scortecciare o ledere, in qualsiasi maniera, le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga danneggiata o stroncata dall'aggiudicatario o da i suoi operai, in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

- a) per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero delle piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%;
- b) per le piante eccedenti il suddetto 10% l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

Le piante rientranti nel 10% saranno desunte dai verbali di verifica redatti dai Funzionari dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno.

La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Art.25 – Sospensione del taglio.

L'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con lettera raccomandata A/R all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei propri funzionari, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola potrà essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica dell'U.O.D. competente e fatta salva la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art.12 da parte dell'Amministrazione dell'Ente.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.26 – Ripulitura della Tagliata.

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, ivi incluso il materiale con $\varnothing \geq$ a 2 cm, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, nonché dall'art. 25, comma 11 della L.R. n° 11/96 per ciò che concerne specificatamente l'inosservanza della L.R. n° 14/06 circa la bruciatura dei residui stessi.

Art.27 – Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere.

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

- 4) ad esonerare e rivalere, comunque, l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc;
- 5) la ditta aggiudicataria del lotto boschivo dovrà limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco e dovrà utilizzare rigorosamente le piste di esbosco esistenti all'interno della particella forestale.

Art.28 – Costruzioni di capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanni o altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno che provvederà, altresì, a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da realizzare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà, altresì, distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art.16 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno, gratuitamente nella piena proprietà dell'Ente che potrà abatterle rivalendosi a carico della ditta inadempiente per il risarcimento delle spese e del danno subito..

Art.29 – Carbonizzazione – penalità.

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di €. 206,58 (€uro duecentosei/58).

Art.30 – Strade di esbosco.

Il trasporto dei prodotti verrà effettuato attraverso le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dai rappresentanti dell'Ente o dagli Agenti Forestali competenti per il territorio. Quando l'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco ex novo, dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno che potrà procedere al richiesto assegno, previo nulla-osta dell'Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento dei tagli boschivi allegato alla Legge Regionale n° 13/87 e n° 11/96.

Art.31 – Penalità per apertura o ampliamento di vie.

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di €. 206,58 (€uro duecentosei/58) salvo ogni altra sanzione prevista dalle norme vigenti.

Art.32 – Collaudo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione, con lettera raccomandata, all'Ente e all'U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente ed all'U.O.D. di Salerno. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario nominato dal Dipartimento Salute e Risorse Naturali della Regione Campania, entro mesi sei dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art.6.

Art.33 – Disponibilità della cauzione.

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.34 – Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali maturati, salva ogni altra azione che l'Ente intendesse intraprendere.

Art.35 – Assicurazione degli operai.

L'aggiudicatario risponderà, in ogni caso, direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo totale carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di Legge, a tutte le assicurazioni e adempimenti previsti per l'assunzione di manodopera, la sicurezza sui posti di lavoro, la contribuzione e quant'altro disposto in materia di lavoro subordinato. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, laddove richiesto, alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le attestazioni rilasciate dagli organi competenti in materia comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art.36 – Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.37 – Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.38 – Svincolo del deposito cauzionale.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo, sempre, il disposto dei precedenti articoli.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.39 – Infrazioni non contemplate.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art.40 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923 n.2440 e del Regolamento 23 maggio 1924 n.827 e loro eventuali s.m.i..

Art.41 –Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario.

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art.6 è subordinata al rilascio, da parte dell'aggiudicatario, della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario *dichiara*
di aver preso visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato che intende come qui
riportati e che approva tutti specificatamente.

(firma dell'aggiudicatario)

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art.42 – Obblighi particolari.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di salvaguardare dal taglio e da qualsiasi danneggiamento le 137 piante di confine contrassegnate sul fusto a petto d'uomo con doppio anello in tinta verde e numero intercluso così come individuate nei relativi piedilista riportati in progetto con la Tavole A.

Art.43 – Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo di adempiere ad ogni prescrizione di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi inclusa la produzione del documento di valutazione dei rischi prima della consegna, manlevando esplicitamente l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art.44 – Ulteriori adempimenti e penalità per lo sgombero del frascome.

Per ogni ara o sua frazione, di superficie della tagliata non sgomberata dal frascome, e in particolare dai residui con $\emptyset \geq 2$ cm. che dovrà avvenire rispettando le prescrizioni della L.R. n° 14/06, l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art.26 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di €. 103,29 (€uro centotre/29) salvo quanto disposto dall'allegato "C" art. 11 L.R. N° 11/96. L'importo verrà determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro mesi sei dall'avvenuto versamento) per lo sgombero dai residui della tagliata collaudata.

IL TECNICO PROGETTISTA

Dr. For. Vincenzo Altomonte

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

(per accettazione delle condizioni speciali)
